

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(SPADOLINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 1984

Riammissione in servizio di brigadieri, vicebrigadieri, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 18 dicembre 1973, n. 855, ha autorizzato il Ministero dell'interno e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri a disporre, nel termine massimo di un anno dalla sua entrata in vigore, la riammissione in servizio, a domanda, nei limiti delle vacanze esistenti nei rispettivi ruoli organici, dei brigadieri, vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in congedo, di età non superiore a 35 anni ed in possesso di tutti i requisiti per l'arruolamento, prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole.

Cessata l'efficacia della predetta normativa, le successive leggi 19 maggio 1976, n. 321, e 25 febbraio 1981, n. 39, hanno stabilito, ciascuna per un triennio con le stesse modalità, i limiti temporali per la riammissione in servizio solo dei graduati e mi-

litari di truppa in congedo, con estensione del beneficio anche ai militari del Corpo degli agenti di custodia.

Dette leggi hanno posto in evidenza l'efficacia di tale istituto ai fini della copertura dei posti vacanti con elementi che, per l'esperienza acquisita, si sono inseriti con immediatezza nell'attività istituzionale, senza necessità di spese per il loro addestramento.

Vi è un sicuro interesse, pertanto, a mantenere tale fonte ausiliaria di reclutamento sino a quando permarranno le difficoltà di alimentare i ruoli organici.

È stato quindi predisposto il presente disegno di legge allo scopo di consentire, per un altro anno la riammissione in servizio dei brigadieri, vicebrigadieri, graduati e militari dell'Arma dei carabinieri.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In particolare:

l'articolo 1 indica le categorie dei destinatari della norma (brigadieri, vicebrigadieri, graduati e militani di truppa collocati in congedo, a domanda, o per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio);

l'articolo 2 prevede che il personale riammesso conservi il grado rivestito all'atto del congedamento e venga iscritto nel rispettivo ruolo con una riduzione dell'anzianità posseduta pari al periodo di tempo

trascorso nella posizione di congedo, seguendo l'ultimo pari grado avente eguale anzianità;

l'articolo 3 stabilisce che all'atto del nuovo congedamento verrà effettuato il conguaglio fra il premio di congedamento e l'indennità a suo tempo percepiti e le nuove spettanze.

Il provvedimento non comporta alcun onere finanziario aggiuntivo in quanto le riammissioni in servizio sono contenute nei limiti degli organici fissati per legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

Il Ministro della difesa è autorizzato a disporre, nel termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la riammissione in servizio, a domanda, dei brigadieri, vicebrigadieri, provenienti dai corsi normali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, collocati in congedo su loro richiesta o per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio, i quali non abbiano superato trentacinque anni di età e siano in possesso degli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nell'Arma, prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole.

I militari coniugati possono essere riammessi in servizio purchè si trovino nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

**Art. 2.**

Il personale indicato nell'articolo precedente viene riammesso in servizio nei limiti delle vacanze esistenti nel rispettivo ruolo organico, conserva il grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio e, detratto il periodo di tempo trascorso in congedo ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 luglio 1954, n. 599, viene collocato nel predetto ruolo dopo l'ultimo iscritto con pari anzianità di grado.

**Art. 3.**

All'atto del nuovo congedamento verrà effettuato il conguaglio fra il premio di congedamento e l'indennità a suo tempo percepiti e le nuove spettanze.